

Art. 1 -Indizione delle elezioni

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono indette con deliberazione del medesimo Consiglio, entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione dei mandati.

In caso si superasse tale limite, il Presidente provvede ad indire tali elezioni con apposita delibera entro e non oltre 25 giorni dalla cessazione dei mandati.

Causa situazione pandemica per Covid19, il mandato in scadenza a maggio 2020 è stato prorogato a ottobre 2021.

Art. 2 -Elenchi dei Soci Elettori e Soci Eleggibili

Entro 15 giorni prima dalla data stabilita per le votazioni il Presidente predispone gli elenchi nominativi dei Soci Elettori e Soci Eleggibili:

Soci Elettori, comprendente i Soci iscritti da almeno 2 mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore età. L'elenco dovrà contenere le generalità del socio, ovvero il cognome e nome e la data di nascita.

Soci Eleggibili, comprendente i Soci attivi iscritti da almeno 2 mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore età. L'elenco dovrà contenere le generalità del socio, ovvero il cognome e nome e la data di nascita. I nominativi saranno identificati tra coloro che avranno adempiuto secondo quanto previsto nel seguente articolo 6 in merito alle candidature.

Detti elenchi devono essere esposti nella sede di svolgimento delle attività, o nel luogo deputato alla votazione, indicato sulla delibera di indizione delle elezioni.

Art. 3 -Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente entro 2 giorni dall'affissione degli elenchi.

2. Il ricorso, corredato a pena d'inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia, nei successivi 2 giorni, accolto o respinto espressamente, è automaticamente accolto con riserva. Gli accoglimenti con riserva sono decisi in via definitiva dal Consiglio Direttivo entro i successivi 2 giorni.

3. Ogni altro ricorso deve essere proposto, entro il giorno successivo all'affissione dei risultati elettorali, al Consiglio Direttivo in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

4. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.

Art. 4 -Commissione Elettorale

Entro 15 giorni prima delle elezioni, il Consiglio Direttivo in carica provvede a nominare la Commissione Elettorale, che svolgerà tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni, e sarà composta da due scrutatori, un segretario ed un Presidente, che presiederanno il seggio.

Art. 5 -Attività della Commissione Elettorale

1. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento delle elezioni, ivi compreso la realizzazione delle schede elettorali, le urne, gli elenchi ed i verbali necessari al pieno svolgimento della votazione stessa.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
3. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione. In caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione. Causa situazione pandemica Covid19, l'afflusso al seggio sarà contingentato, con l'ingresso al seggio in contemporanea di due persone.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione ed ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli altri man mano che si presentano previa loro identificazione.
5. Le votazioni dovranno durare almeno 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala nel tal termine.
6. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 6 -Presentazione candidature

1. Le candidature devono essere presentate per iscritto, da ogni candidato, a pena di decadenza, entro 15 giorni prima dalla data stabilita per le votazioni, al Presidente della Commissione Elettorale.
2. La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione delle candidature.

Art. 7 -Espressione del voto

1. Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale sulla quale può esprimere il voto, nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.
2. Per le votazioni degli organi Statutari, non vengono considerate valide le deleghe ai Soci.
3. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una o più croci dalle quali si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il/i candidati prescelti. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato, fino a un massimo di cinque preferenze per i candidati, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti.

5. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale, ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Art. 8 -Chiusura delle votazioni

1. Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse al loro termine le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

2. Su espressa richiesta degli associati, il Presidente può ammettere ad assistere alle operazioni di scrutinio numero due associati.

Art. 9 -Scrutinio

1. La Commissione Elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute, e verifica che siano identiche al numero dei votanti.

2. Ogni esemplare delle schede elettorali è aperto a cura di uno scrutatore che lo consegna al Presidente della Commissione Elettorale.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.

4. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura del segretario della Commissione Elettorale, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.

Art. 10 -Verbale delle Operazioni Elettorali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.

Art. 11 -Proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri.

1. La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, quantifica la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidato. Ogni candidato per essere eletto dovrà aver ottenuto almeno tre preferenze.

2. La proclamazione verrà effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale, al termine dello scrutinio ed in base alle risultanze del verbale. Il Presidente, inoltre, redige un verbale di proclamazione e provvede a comunicare agli eletti la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 -Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente della Commissione Elettorale, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Successivamente, il Presidente eletto propone un nominativo da eleggere Vice Presidente ed un nominativo da eleggere Segretario tra gli altri eletti a membri del Consiglio Direttivo.

2. Per la validità della riunione, è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni viene considerata la maggioranza semplice.